

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2014, n. 13771

sul ricorso 24650-2008 proposto da:

COMUNE MICIGLIANO IN PERSONA DEL SINDACO P.T. - P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato COLACINO VINCENZO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE RIETI IN PERSONA DEL SINDACO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI VAZIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 21/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2014 dal Presidente Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato Colacino Vincenzo difensore del ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Lorzio Maria Athena difensore del controricorrente che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

1 - Con atto in data 6 aprile 1988 il comune di MICIGLIANO adiva il Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, premettendo che, esso comune, nel 1928 era stato soppresso come ente territoriale autonomo ed aggregato al Comune di Antrodoco, perdendo dunque la propria autonomia amministrativa e gestionale; che successivamente, in data 26 febbraio 1936, i podestà dei comuni di Rieti, Antrodoco e Cittaducale stipularono un "atto di transazione" in forza del quale il Comune di Antrodoco "riconosceva" che il terreno della superficie di ha 42, are 21 e centiare 60 (in relazione al quale era sorta una qualche contestazione da parte dei naturali della Frazione di Vazia di Rieti), doveva ritenersi come spettante in libera e piena proprietà al Comune di Rieti, rinunciando nel contempo a qualsiasi diritto sul medesimo; trasferendo inoltre a tale ultimo comune altro terreno" esteso ha 90, are 33 e centiare 60. Precisava l'ente che si trattava di terre formalmente intestate ad esso comune di Micigliano che avevano natura di civico demanio, e ciò fin dalla sentenza del 31 agosto 1810 della Commissione Feudale che - decidendo una controversia insorta con l'Abate di S. Quirico e Giulitta - aveva dichiarato " essere demani del comune di Micigliano i monti ed i boschi siti nell'agro miciglianese". Quale corrispettivo il comune di Rieti s'impegnava a realizzare una strada ed a fornire, a prezzo di costo, dell'acqua potabile, eventualmente eccedente la soddisfazione dei bisogni delle realizzande opere per la valorizzazione della montagna del Terminino. Aggiungeva inoltre il ricorrente che nel 1946 era stato ricostituito il Comune di Micigliano e che nel 1988 l'Assessore agli usi civici del Lazio, provvedeva alla reintegra dei detti terreni in favore della frazione di Vazia, con provvedimento successivamente impugnato innanzi al TAR Lazio. Tutto ciò premesso chiedeva l'esponente che l'adito Commissario per gli usi civici - dato atto della nullità ed inefficacia della suddetta transazione del 1936 per mancanza di legale rappresentanza della popolazione interessata e per la carenza da parte dei contraenti di reciproche concessioni ovvero di corrispettivo - accertasse e dichiarasse l'appartenenza, in via esclusiva, delle terre in questione, al demanio di uso civico del comune di Micigliano, con ogni opportuna conseguenza di legge e con l'annullamento della ricordata ordinanza di reintegra del 7.1.1988.

Si costituiva il comune di Rieti opponendosi alle avversarie deduzioni, rilevando che l'impugnato atto transattivo del 1936, altro non era che una conciliazione di giudizi demaniali, regolarmente omologata dal Commissario, approvata dal Ministero e già attuata con lo spostamento del confine territoriale e l'integrale realizzazione delle opere del programma di valorizzazione della montagna del Terminino.

Lo stesso Commissario adito in accoglimento della domanda del comune di Micigliano, disapplicati gli atti amministrativi approvanti la Corte Suprema di Cassazione conciliazione del 1936 - dichiarava che i terreni in questione appartenevano al demanio civico di Micigliano.

Avverso la sentenza commissariale proponeva reclamo il comune di Rieti, instando per piena legittimità, validità ed efficacia degli atti amministrativi di omologazione ed approvazione della conciliazione del 1936, e con la declaratoria che i terreni in

questione appartenessero al comune di Rieti. L'adita Corte d'Appello di Roma - sez. Usi civici, con sentenza n. 21 del 6 giugno 2008, accoglieva il suddetto reclamo avverso la sentenza predetta e rigettava la domanda formulata dal comune di Micigliano. La corte capitolina confermava la validità ed efficacia dell'atto conciliativo del 1936 (che non era assimilabile ad un contratto di transazione di diritto privato), essendo lo stesso conforme alla disciplina di cui alla L. n. 1766 del 1976, art. 29, commi 3 e 5 regolarmente autorizzato ed omologato, che in sostanza contemperava equamente gli interessi dei comuni interessati, avuto riguardo alle "concessioni" del Comune di Rieti in favore di quelli di Antrodoco e Cittaducale (costruzione della strada, fornitura di acqua potabile ecc), concessioni che s'inserivano nel più ampio contesto degli oneri che lo stesso comune si assumeva per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate allo sviluppo del comprensorio del Terminino.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Micigliano, sulla base di n. 4 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il comune di Rieti, mentre è rimasta intimata l'Amministrazione dei Beni Civici Vazia.

Motivi della decisione

Il Comune di Micigliano, pone a fondamento del suo ricorso i seguenti motivi:

1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1927 del 1976, art. 26, comma 2 e del R.D. n. 332 del 1928, art. 64 nonché il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta illegittimità del c.d. atto di transazione del 26.6.1927.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:

"Se sia o meno legittimo un atto di disposizione e, specificamente di cessione a titolo gratuito, di beni del demanio collettivo di proprietà frazionale, da ritenere che la mancanza di un qualsiasi corrispettivo, lesivo degli interessi dei frazionisti, posto in essere dal podestà ... per non essere stata ancora costituita un'amministrazione separata dei beni in questione, e se possa considerarsi esaustiva la decisione del Giudice di merito in ordine a tale questione, ove non sia stata valutata approfonditamente la natura degli interessi dei frazionisti coinvolti nell'atto".

2. - Con il 2° motivo l'esponente deduce la "nullità della conciliazione intesa come atto transattivo: violazione dei principi generali in materia di usi civici e mancata considerazione della loro natura - Nullità della concessione di beni del demanio collettivo - Violazione L. n. 1766 del 1976, art. 12 - Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

"Se sia da escludere l'esistenza della controversia tra Comuni in ordine all'appartenenza di terre demaniali civiche in presenza di una sentenza della Commissione feudale, che attribuisca tali terre ad uno dei comuni e del riconoscimento esplicito dell'esistenza dei diritti di uso civico in capo ai membri della

comunità titolare delle terre da cedersi a titolo transattivo; se il corrispettivo in un accordo di (pretesa) natura transattiva debba essere non ipotetico ed incerto, ma concreto ed attuale; se sia nulla l'alienazione di terre civiche a causa della mancanza sia della preventiva autorizzazione ministeriale, sia di un corrispettivo in danaro da reinvestire a beneficio della comunità alienante, e se alla mancanza dell'autorizzazione ministeriale, si possa supplire con la successiva approvazione di avvenuta alienazione; se, in relazione alle questioni sopra indicate, sia da considerare esaustiva e logica la motivazione della sentenza di merito che, pur dando atto del carattere pubblicistico dell'alienazione di beni civici, non abbia considerato che detti beni erano per principio inalienabili e che comunque l'alienazione avrebbe necessitato del concorso di specifiche e puntuali condizioni, nonché di un corrispettivo in danaro da reinvestire, e abbia poi ritenuto equivalente alla preventiva mancata autorizzazione ministeriale un'approvazione successiva".

3.- Con il terzo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione L. n. 1766 del 1927, art. 12 - Illegittimità dell'atto di approvazione commissariale della c.d. transazione per difetto e vizio logico della motivazione, mancanza di presupposti, sviamento dalla causa tipica, travisamento dei fatti e illogicità - violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5 - Vizio di motivazione.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:

"Se sia viziato da eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici, il decreto di omologazione dell'alienazione emanato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in quanto non sorretto da una congrua e pertinente motivazione ... bensì giustificato con riferimento alla volontà del Capo del Governo e ad una falsa rappresentazione della realtà, ed illogicamente evidenziando i benefici che l'atto avrebbe tratto un altro ente territoriale, del tutto estraneo al negozio; se la problematica relativa alla denunciata illegittimità dell'atto di omologazione non dovesse essere esaminata alla luce della normativa e dei principi in tema di vizi degli atti amministrativi, ai fini della disapplicazione del detto atto, e quindi, non sussista illogicità, risolvendosi in difetto di motivazione, nel generico richiamo ad astratti principi valutativi, non applicabili al caso concreto e comunque inconferenti".

4. - Con il 4 motivo l'ente ricorrente denuncia la violazione art. 1350 c.c. e L. n. 1766 del 1927, art. 12; mezzo formulato " solo in via residuale per via di un ipotetico errore materiale contenuto nell'atto del 1936 tra l'indicazione dell'estensione delle terre cedute al comune di Rieti (ha 90, are 33 e centiare 90) e l'entità della superficie delle particelle catastali con cui venivano indicate le terre trasferite.

5- Occorre altresì rilevare che il comune di Micigliano nella memoria ex art. 378 c.p.c. mentre ha ancora una volta sottolineato che la cessione dei terreni in questione fosse assolutamente illegittima - tenuto conto peraltro del successivo intervento "correttivo" dei potestà di Rieti ed Antrodoco - in quanto effettuata in ispregio di tutta la normativa in esame, ha fatto poi riferimento ad una decisione di questa Corte (n. 7200/2013) la quale ha espressamente riconosciuto che, in seguito alla ricostituzione del Comune di Micigliano (disposta con D.Lgs.C.P.S. n. 406/1948) "con la circoscrizione preesistente all'emanazione del R.D. 29 marzo 1928, n. 803 "risultano ininfluenti i provvedimenti che hanno riguardato quell'area successivamente al 1928". Questa Corte, con la suddetta pronuncia n. 7200/2003, ha ritenuto fondato l'assunto del comune di

Micigliano secondo cui la propria reviviscenza ha comunque comportato il ripristino dell'originario confine con il limitrofo comune di Rieti, avuto riguardo al citato D.Lgs. C.P.S. n. 406 del 1946, il cui art. 1 ha disposto: "Il comune di Micigliano, aggregato con R.D. 29 marzo 1928, n. 303, al Comune di Antrodoto, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo". Nella circoscrizione in esame - secondo la S.C. - erano di certo comprese anche le terre oggetto di causa, di talché dovevano ritenersi influenti i provvedimenti che avevano riguardato quell'area successivamente al 1928: "il R.D. n. 1590 del 1939, che aveva valore non semplicemente ricognitivo ma modificativo della situazione preesistente (come anche la transazione in esso recepita, con la quale il terreno di cui trattasi era stato oggetto di "cessione" al Comune di Rieti da quello di Antrodoto) è rimasto caducato in seguito alla ricostruzione del comune di Micigliano nella medesima consistenza territoriale che aveva al momento della sua soppressione." La richiamata pronuncia di questa Corte n. 72002/2013 ed il principio in essa affermato (per cui nel 1946 il Comune di Micigliano è dunque divenuto di nuovo proprietario delle terre di demanialità civica in questione, che già gli erano appartenute fino al 1928) estendono senza dubbio i loro effetti anche nel caso in esame, configurando un'ipotesi di giudicato esterno (essendo uguali le parti e anche parzialmente l'oggetto del contendere, laddove nella fattispecie si tratta di tutti i terreni ceduti con l'atto transattivo - conciliativo del 1936 che facevano indiscutibilmente parte del comune di Micigliano prima della sua soppressione).

Di tale eccezione vi è traccia del resto nel 2 e nel 4 motivo di gravame (che afferiscono entrambi all'individuazione della reale estensione del territorio comunale di Micigliano), ma può essere rilevata anche d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C., infatti, l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità; (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011).

Il ricorso pertanto dev'essere accolto, in quanto i terreni che ne sono l'oggetto sono ritornati a far parte del territorio comunale di Micigliano in forza della norma sui sopra (D.Lgs.C.P.S. n. 406 del 1946). Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del reclamo proposto dal Comune di Rieti avverso la pronuncia del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Si ritiene di dover compensare le spese dell'intero giudizio sussistendovi giusti motivi, in considerazione della particolarità e complessità della vicenda oggetto della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, rigetta il reclamo proposto dal Comune di Rieti avverso la sentenza in data 27 luglio 2003 (proc. N. 45/1988) del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2014